FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 086/CSA- RIUNIONE DELL'8 FEBBRAIO 2018

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli — Presidente; Dott. Alfredo Becchetti, Avv. Nicolò Schillaci - Componente; Dott. Carlo Bravi — Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri — Segretario

I. RICORSO DEL SIG. GIULINI TOMMASO EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000 CON DIFFIDA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAGLIARI/JUVENTUS DEL 5.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 136 del 9.1.2018)

Con atto del 12.1.2018 il signor Giulini Tommaso, preannunciava l'intenzione di ricorrere avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, Com. Uff. n. 136 del 9.1.2018, con il quale gli veniva inflitta la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 con diffida.

Tale decisione veniva presa perché al termine dell'incontro Cagliari/Juventus disputato il 5.1.2018, negli spogliatoi, il Giulini proferiva espressioni offensive nei confronti del VAR.

Contestualmente al preannuncio formulava richiesta di atti ufficiali.

L'ufficio di Segreteria della Corte Sportiva di Appello, quindi, provvedeva all'invio dei documenti in data 19.1.2017 con trasmissione mail, ricevuta in pari data dal reclamante.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

Il reclamante, a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33, comma 6 e 37, comma 1 lett. a), C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Giulini Tommaso Edoardo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' VENEZIA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BENTIVOGLIO SIMONE SEGUITO GARA SALERNITANA/VENEZIA DEL 20.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 95 del 23.1.2018)

La Società Venezia F.C. S.r.I. ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Bentivoglio Simone seguito gara Salernitana/Venezia del 20.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B — Com. Uff. n. 95 del 23.1.2018) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto.

La ricorrente, nel riconoscere l'errore commesso dal calciatore, contesta l'eccessività della sanzione sia in relazione ai fatti accaduti, ponendo in evidenza che la condotta avuta dal Bentivoglio era successiva ad un fallo subito da un avversario, nonché in relazione a precedenti decisioni di questa Corte per fatti analoghi.

Per quanto sopra esposto la ricorrente chiede la riduzione della sanzione da tre a due giornate di squalifica.

La Corte, letto ed esaminato il ricorso, oltre a ribadire che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine agli eventi durante le gare, ritiene di confermare i fatti come riportati nel referto stesso e di confermare la sanzione già irrogata

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Venezia F.C. S.r.I. di Venezia (VE).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE "CURVA NORD PISANI" PRIVO DI SPETTATORI – SANZIONE SOSPESA PER I ANNO – INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DEL 21.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 143 del 23.1.2018)

La società Atalanta Bergamasca Calcio ha impugnato, con ricorso presentato nei modi e termini di legge, la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con la quale è stata sanzionata a disputare una gara con il settore denominato "Curva Nord Pisani" privo di spettatori. Sanzione sospesa per anni uno.

Risulta, infatti, dalla relazione dei collaboratori della Procura Federale, che circa 4.000 sostenitori della società reclamante, occupanti la "Curva Nord Pisani, al 20" del secondo tempo indirizzavano al calciatore del Napoli n. 26 Koulibaly cori espressivi di discriminazione razziale.

Attraverso i motivi di gravame, la società reclamante sostiene che nessun illecito disciplinare sarebbe configurabile nel caso di specie, dal momento che non sarebbe sussistente il requisito della dimensione e percezione reale del fenomeno e, pertanto, chiede alla Corte, in via principale, di annullare la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore privo di spettatori e, in via subordinata, di commutare la sanzione irrogata con l'ammenda.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

La Corte, esaminati attentamente gli atti, rileva che i cori, così come riportati nei rapporti ufficiali di gara, abbiano incontestabilmente natura discriminatoria e razziale e siano da ritenersi rilevanti per dimensione e percezione reale.

Infatti, il provvedimento sanzionatorio si fonda principalmente sulle circostanze refertate dai collaboratori della Procura Federale, i quali hanno attestato che sostenitori della società Atalanta abbiano intonato espressioni di discriminazione razziale all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria, costituenti, secondo il Giudice Sportivo, un evidente comportamento di contenuto razziale.

Detti cori sono, poi, come detto, da ritenersi rilevanti per dimensione e percezione reale, in quanto intonati dalla maggioranza dei tifosi (circa 4.000 persone), assiepati nel settore denominato "Curva Nord Pisani", rispetto agli 8.068 occupanti lo stadio.

Le espressioni incriminate sono state chiaramente percepite dai Signori Pennisi, D'Onofrio e Bagnato, collaboratori della Procura Federale, che erano perfettamente collocati in varie posizioni del recinto di gioco e, precisamente presso la "Curva Nord Pisani", al centro del campo e presso la "Curva Sud", come risulta dal modulo federale dove, inoltre, gli stessi riferiscono di ulteriori cori di discriminazione razziale intonati da altre 300 persone al termine della gara sempre all'indirizzo del calciatore Koulibaly.

Conseguentemente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta, correttamente valutati dal Giudice Sportivo, tenuto conto anche del fatto che, trattandosi di gara disputata in casa, vi è l'esatta identificazione del settore e quantità di tifosi autori del coro

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo (BG).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALCIATORE BELEC VID AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE (ATTUALMENTE TESSERATO PER L'U.C. SAMPDORIA) SEGUITO GARA TORINO/BENEVENTO DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 151 del 30.1.2018)

La società U.C. Sampdoria S.p.A. ed il calciatore Belec Vid (attualmente tesserato per l'U.C. Sampdoria) hanno presentato in data 6.2.2018 reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara ad esso inflitta, seguito gara Torino/Benevento del 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A — Com. Uff. n. 151 del 30.1.2018), per avere, al 34° del primo tempo, con il pallone tra le mani colpito volontariamente con un calcio ad una gamba un avversario che cercava di ostacolargli il rinvio rapido del pallone.

I ricorrenti ricostruiscono gli avvenimenti in modo differente rispetto a quanto riportato nel referto dell'arbitro. In particolare contestano la sproporzionalità della sanzione inflitta in relazione alla condotta del calciatore Belec secondo i quali non è da qualificarsi come "violenta" bensì "gravemente antisportiva".

A supporto di quanto sopra, i ricorrenti fanno riferimento a precedenti decisioni di questa Corte in relazione ad altri fatti.

Chiedono pertanto la riduzione della sanzione della squalifica per una sola giornata, o, in subordine, per due giornate effettive di gara.

La Corte, letto ed esaminato il ricorso e udito l'arbitro, oltre a ribadire che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine agli eventi durante le gare, ritiene congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo in ordine ai fatti accaduti

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Belec Vid. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli — Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci - Componente; Dott. Carlo Bravi — Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri — Segretario

5. RICORSO DEL SIG. PETRACHI GIANLUCA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 12.2.2018 E AMMENDA DI € 3.000,00 SEGUITO GARA SAMPDORIA/TORINO DEL 3.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 156 del 6.2.2018)

Con atto, spedito in data 6.2.18, il sig. Petrachi Gianluca, dirigente della Società Torino F.C. preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d'urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 156 del 6.2.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Sampdoria/Torino, disputatasi in data 3.2.2018, era stata irrogata, a carico dello stesso l'inibizione fino al 12.2.2018 e l'ammenda di € 3.000.00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Petrachi faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato, limitatamente all'entità della sanzione.

Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro e del Quarto Ufficiale di Gara che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal sig. Petrachi; è, del pari indubbio che la condotta, posta in essere dal Petrachi, meriti una adeguata sanzione, trattandosi, di comportamento aravemente irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara.

Peraltro, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non vi è dubbio che le espressioni irriguardose siano state rivolte all'indirizzo del Direttore di Gara e che le stesse riguardassero la conduzione arbitrale dell'incontro e non le conseguenze dell'infortunio occorso al calciatore De Silvestri; ne è prova il contenuto del referto arbitrale ove viene specificato che il Petrachi si rivolgeva al Direttore di Gara e proferiva le espressioni irriguardose riferendosi chiaramente allo stesso Direttore di Gara.

Purtuttavia, questa Corte, attesa l'assenza di qualsivoglia intento offensivo ovvero ingiurioso da parte del Petrachi, ritiene che la sanzione possa essere rideterminata nella sola inibizione.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Petrachi Gianluca, limita la sanzione alla sola inibizione a tutto il 12.2.2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL SIG. MAZZARRI WALTER CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA SAMPDORIA/TORINO DEL 3.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 156 del 6.2.2018)

Con atto, spedito in data 6.2.2018, il sig. Mazzarri Walter, allenatore della Società Toritno F.C. preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d'urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 156 del 6.2.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Sampdoria/Torino, disputatasi in data 3.2.2018, era stata irrogata, a carico dello stesso la squalifica per due giornate effettive di gara e l'ammenda di € 5.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Mazzarri faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato, limitatamente all'entità della sanzione.

Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro e del Quarto Ufficiale di Gara che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte, poste in essere dal sig. Mazzarri; è, del pari indubbio che le due condotte, poste in essere dal Mazzarri, meritino una adeguata sanzione, trattandosi, nel primo caso, di un comportamento irriguardoso nei confronti degli Ufficiali di Gara, e, nel secondo, di una condotta ingiuriosa.

Purtuttavia, questa Corte ritiene che la sanzione possa essere, complessivamente, rideterminata nella squalifica per una giornata effettiva di gara e l'ammenda di € 5.000,00, atteso che le espressioni, rivolte dal Mazzarri nei confronti degli Ufficiali di Gara e di cui viene fatta menzione nel rapporto del Quarto Uomo, non possono qualificarsi come gravemente offensive bensì come irriguardose; peraltro, la condotta, sebbene stigmatizzabile, è stata posta in essere dal Mazzarri in occasione dell'infortunio occorso al calciatore De Silvestri che, in uno scontro di gioco con un avversario, aveva riportato la frattura del setto nasale con copioso sanguinamento.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Mazzarri Walter, riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara, conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 10 aprile 2018

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Roberto Fabbricini